



## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2020** **SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 16 GIUGNO 2020**

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) ha abolito, a decorrere dal corrente anno 2020, il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l'Imposta Municipale Propria (IMU) come componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), e ne ha previsto l'unificazione in un'unica imposta.

Tale imposta denominata "**nuova IMU**", in vigore dall'anno 2020, mantiene in termini generali gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, le modalità di determinazione della base imponibile, i coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali differenziati per tipologia di immobile, disciplinati dalla normativa vigente per l'annualità 2019.

Il pagamento dell'imposta avviene sempre in due rate, ossia il 16 giugno per l'acconto ed il 16 dicembre per il saldo.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**Per l'anno 2020 il versamento dell'acconto IMU deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto complessivamente versato a titolo di IMU e TASI per l'intero anno 2019.**

Il versamento della rata a saldo dovrà essere eseguito nel mese di dicembre 2020 (entro il 16 dicembre), a conguaglio, sulla base delle aliquote e delle detrazioni che saranno approvate dal Comune entro il termine di legge, insieme al nuovo Regolamento Comunale.

Le aliquote e le detrazioni IMU e TASI cui fare riferimento, ai fini del calcolo dell'acconto IMU, per l'anno 2020, sono le seguenti:

<b>Aliquote e detrazioni per l'anno 2019</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>IMU</b>	<b>TASI</b>
Aliquota ordinaria o di base	0,76 per cento	0,15 per cento
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76 per cento	0,15 per cento
Aliquota per le aree fabbricabili	0,76 per cento	Esenti
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)	0,40 per cento	0,15 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	0,10 per cento
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40 per cento	0,21 per cento
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€. 200,00	-----

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per agevolare i contribuenti nella determinazione di tale valore e per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha la facoltà di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Sono esentate da Imu le abitazioni principali e quelle assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La predetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

I versamenti dell'IMU dovranno essere eseguiti utilizzando il **Modello F24**, indicando il codice catastale del Comune di Ceraso (SA) (**C485**) ed i seguenti codici tributo:

<b>Descrizione</b>	<b>Codice Tributo</b>	
	<b>Comune</b>	<b>Stato</b>
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	3916	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	3918	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

**Nel presente avviso si trattano solo gli aspetti essenziali dell'imposta in coerenza con la normativa vigente alla data di redazione. Sono fatte salve eventuali successive modifiche legate alla continua evoluzione della legislazione nazionale in materia.**

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'ufficio tributi (Telefono 0974/61078) ovvero consultare il sito web istituzionale

[www.comune.ceraso.sa.it](http://www.comune.ceraso.sa.it).

Ceraso, 1 giugno 2020

**IL SINDACO**  
Gennaro MAIONE